

PRESIDENZIALE N. 10/10/PRES

Segnalazione dell'associazione "Sinistra Ecologia e Libertà" nei confronti della società Sky Italia S.r.l. (emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale "Sky Tg 24") per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'articolo 5 della delibera n. 24/10/CSP e dell'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP modificata con delibera n. 31/10/CSP ("Sky Tg 24")

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, del sopra citato regolamento, che prevede che il Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;

VISTO l'esposto dell'Associazione Sinistra Ecologia e Libertà (di seguito anche SEL), firmato dal sig. Marco Lion e dal sig. Salvatore Spagnolo, in qualità di legali rappresentanti *pro tempore*, pervenuto in data 19 marzo 2010 (prot. n. 17031), nel quale si evidenzia che nel corso della campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, la società Sky Italia S.r.l. (di seguito anche Sky), attraverso il proprio canale tematico di informazione Sky Tg 24, nel periodo compreso tra il 7 e il 13 marzo 2010 e in tutte le edizioni dei telegiornali avrebbe riservato spazi informativi irrisori agli esponenti e rappresentanti della lista medesima, in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento recati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla delibera n. 25/10/CSP, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP;

VISTA la nota in data 19 marzo 2010 (prot. n. 17169) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità, con la quale sono state richieste alla società Sky Italia S.r.l., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Sky Tg 24, le eventuali controdeduzioni in merito alle segnalazioni pervenute;

VISTA la memoria della società Sky Italia S.r.l. del 20 marzo 2010 (n. prot. 17228), con la quale questa ha eccepito quanto segue:

- in primo luogo deve rilevarsi l'inammissibilità della segnalazione per tardività, in quanto l'art. 10, comma 1, della l. 28/2000, e l'art. 19, comma 1, della delibera n. 24/10/CSP prevedono che la segnalazione di violazioni delle stesse debba avere luogo, ad opera del soggetto politico interessato, entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto, mentre l'esposto di Sinistra Ecologia e Libertà fa riferimento al periodo intercorso tra il 7 e il 13 marzo 2010;
- peraltro, Sky rileva altresì l'improcedibilità della contestazione mossa, in quanto all'esposto non è allegata la documentazione attestante l'avvenuto recapito anche agli altri soggetti cui la segnalazione deve essere inviata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), l. 22 febbraio 2000, n. 28;
- nel merito, Sky rileva l'infondatezza della segnalazione, in quanto SLE prende in considerazione, quale oggetto della sua doglianza, il tempo di antenna e di parola nei soli telegiornali diffusi da Sky Tg 24. Al riguardo, Sky rileva che il tempo di antenna è la risultante della somma del tempo di parola (che indica il tempo in cui il soggetto politico istituzionale si esprime direttamente) e il tempo di notizia (il tempo dedicato durante il telegiornale all'illustrazione di un argomento/evento in relazione ad un soggetto politico /istituzionale). Stante la natura di canale tematico di informazione di Sky Tg 24, la lamentata "inadeguata presenza" di rappresentanti dell'esponente avrebbe

dovuto essere riferita a fatti o eventi di attualità in relazione ai quali la loro presenza sarebbe stata indispensabile per assicurare la completezza ed imparzialità dell'informazione. Al contrario, l'esponente non indica alcun fatto o evento legato all'attualità della cronaca in relazione al quale l'omessa presenza di rappresentanti dello stesso esponente avrebbe leso i sopra menzionati valori di completezza e di imparzialità. La presenza di ciascun soggetto politico nei notiziari deve essere pertanto valutata esclusivamente ai fini della completezza ed imparzialità dell'informazione. Con riferimento al tempo di parola concesso all'esponente nei programmi e nelle rubriche della testata Sky Tg 24, nel periodo intercorrente tra il 7 e il 13 marzo 2010, questo è pari all'8,77%;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante ha presentato liste di candidati in collegi o circoscrizioni da interessare almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni che si terranno nei giorni 28 e 29 marzo 2010, come risulta dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, e rientra, pertanto, nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della delibera n. 25/01/CSP;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell'Autorità, relativamente a tutte le edizioni dei notiziari di "Sky Tg 24", dal 7 al 13 marzo 2010, su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a dieci ore, quarantadue minuti e undici secondi, il soggetto segnalante ha fruito di tre minuti e trentacinque secondi pari allo 0,56%, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato quattro ore, cinquantasei minuti e quarantacinque secondi pari al 46,21% del tempo totale, la Lega Nord quattordici minuti e sedici secondi pari al 2,22%, il Partito Democratico tre ore, sei minuti e quarantadue secondi pari al 29,07%, Di Pietro-Italia dei Valori un'ora, quindici minuti e quarantasei secondi pari all'11,80%, l'Unione di centro trentadue minuti e cinquantanove secondi pari al 5,14%, la lista Marco Pannella- Emma Bonino ventuno minuti e cinquantasette secondi pari al 3,42%, la Federazione dei Verdi un minuto e venticinque secondi pari allo 0,22%, il partito Socialista cinquanta secondi pari allo 0,13%, la Federazione della Sinistra un minuto e nove secondi pari allo 0,18%, L'Alleanza per l'Italia sei secondi pari allo 0,02%, Forza Nuova tredici secondi pari allo 0,03%;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che la disciplina attuativa dell'articolo 5 della legge 28 del 2000 nei confronti delle emittenti private in ambito nazionale per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, è dettata, per il periodo successivo alla

presentazione delle liste dall'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, come modificato dalla delibera n. 31/10/CSP, ai sensi del quale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari, oggetto del presente esposto, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che con la delibera n. 30/10/CSP dell'11 marzo 2010 l'Autorità, con riferimento ai dati di monitoraggio fino al 6 marzo 2010, pur considerando la situazione di incertezza determinatasi nella presentazione delle liste elettorali, ha rilevato un certo squilibrio nell'informazione sui telegiornali ed ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste concorrenti;

CONSIDERATO che la società SKY Italia S.r.l. in ottemperanza al citato richiamo è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica al soggetto politico segnalante ;

CONSIDERATO che l'Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza al citato richiamo;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

TENUTO CONTO dei termini previsti dall'art. 10 comma 2 della legge n. 22 febbraio 2000 n. 28 i quali, pur avendo finalità sollecitatorie, come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, impongono tuttavia di provvedere con la massima tempestività all'adozione dei provvedimenti conseguenti ad esposti in materia di par condicio;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 3 comma 3 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento

sottoponendolo alla ratifica della Commissione per i servizi ed i prodotti nella prima riunione utile;

DECRETA

La società Sky Italia S.r.l. esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Sky Tg 24" con sede in Roma, Via Salaria 1021, è tenuta, in ottemperanza al richiamo di cui alla delibera n. 30/10/CSP, ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica alla lista della Sinistra Ecologia e Libertà.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò